

Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all'art. 39 comma 3 CCII evidenziando che da una lettura in combinato degli artt. 44 co. 1, 39 co. 3 e 17 comma 3 lett. a bis) CCII si ritengono sufficienti, per il 2024, i progetti di bilancio al 31.12.2024 atteso che risultano depositate anche relazioni sulla situazione economico patrimoniale aggiornate al 30.09.2025 e che risulta fissata in data 12.1.2026 assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci al 31.12.2024 (cfr. doc. 34, 35 e 36; cfr. Trib. Pistoia 2.11.2022 e per il principio Cass., sez. I, ord. n. 6054/2022).

Visti i verbali di determinazione degli Amministratori delle società del gruppo redatti da Notaio in data 9.12.2025 ex art. 120 bis CCII (cfr. doc. 39 e 40).

Preso atto che le società ricorrenti non hanno presentato in precedenza analogo domanda.

Ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 2, lett. h) CCII in quanto nella visura camerale delle società ricorrenti emerge la sottoposizione a controllo da parte della società capogruppo del 90% del capitale sociale della società la quale partecipa per il 88,95% del capitale sociale la , nonché la medesima sede legale e la medesima compagine amministrativa in quanto il è Amministratore Unico/Presidente del CdA e legale rappresentante per tutte le società indicate e parimenti per i componenti del Collegio sindacale; sussiste, inoltre, una chiara contiguità negli oggetti sociali caratteristici delle due società ricorrenti (cfr. visure camerali in atti doc. 2 e 3)

Ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo previsto dall'art. 284, comma 4 CCII in quanto, come illustrato dalle ricorrenti, è presente un contratto di affitto di azienda tra (concedente) e (affittuaria) funzionale alla fusione per incorporazione della prima nella seconda tramite lo strumento del piano attestato di risanamento al fine di risanamento e tutela dei livelli occupazionali di entrambe le società e dell'intero Gruppo. A seguito di consultazione sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 è stato stipulato contratto di affitto di azienda in data 3.7.2025 con subentro dell'affittuaria in tutti i contratti e i rapporti di lavoro pendenti. Successivamente con altro accordo sindacale si è prevista la misura della riduzione dell'orario di lavoro per tutti i n. 53 dipendenti attesa l'ulteriore contrazione del mercato (cfr. doc. da 23 a 27).

Rilevato che le società in oggetto sono soggetti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), CCII in quanto ciascuna supera tutte e tre le soglie ivi previste come chiaramente emergente dai bilanci allegati.

Rilevato che dalla rappresentazione contenuta nel ricorso è palese che le società in oggetto si trovano in una situazione di crisi/insolvenza come dimostrato dall'evidente squilibrio finanziario tra attivo circolante e passivo corrente, nonché dal patrimonio netto negativo e dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti delle Banche e dell'Erario.



Rilevato che le società ricorrenti hanno chiesto la concessione nel termine massimo e che, in assenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, tale termine sia concedibile nella misura di giorni 60.

Si ritiene che il *dies a quo* del suddetto termine debba essere individuato nella data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese al fine di coordinare il predetto termine, per il quale il legislatore nulla ha esplicitato, con la decorrenza del termine concesso per le misure protettive laddove richieste e, in ogni caso, in ossequio al principio di conoscibilità di un fatto sotteso al regime della pubblicità notizia.

P.Q.M.

a) fissa il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda ex art. 44 CCII, entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta di concordato preventivo in continuità con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2;

b) nomina l'avv. Andrea Grosso, con studio in Torino, quale commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

b1) autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

b2) autorizza il commissario a richiedere alla Commissione nazionale per la società e la borsa – CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti



di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni e sulle quote ad esse intestate;

c) dispone che le società . e producano entro il giorno 30 di ogni mese a partire da gennaio 2026 un rendiconto di cassa su entrate e uscite del periodo, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, un elenco dei fatti e degli atti di gestione dell'impresa di valore superiore a euro 20.000,00 e trasmettano una copia al commissario giudiziale, al quale dovrà anche essere inviata una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dai legali, sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati;

d) avvisa i debitori che: i) potranno compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e in difetto tali atti saranno inefficaci e potrà essere disposta la revoca del decreto di cui all'art. 44 co. 1 CCII; ii) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 97 CCII, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 99 ss. CCII.; iii) i crediti pregressi possono essere pagati solo alle condizioni di cui all'art. 100 CCII; iv) il Tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero revocherà il provvedimento di concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) nelle ipotesi previste dagli artt. 44, comma 2, e 106 CCII o in caso di compimento di atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 46, 97, 99 e 100 CCII;

e) in ordine alle istanze eventualmente proposte, manda al Commissario Giudiziale di rendere il prescritto parere, previa interlocuzione con le controparti contrattuali, onde riceverne assenso, non opposizione o motivata ragione di opposizione, così da offrire al Collegio un quadro valutativo non limitato alle allegazioni di parte;

f) ordina alle società ricorrente il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni, della somma complessiva di euro 70.000,00 per le spese della procedura da ripartirsi quali costi della procedura in proporzione delle rispettive masse attive e, pertanto, euro 30.000,00 in capo a ed euro 40.000,00 in capo a ;

h) designa e riserva al giudice relatore l'adozione dei provvedimenti ex artt. 54 co 2 e 55 co. 3 CCII.

Ivrea, così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2026

Il Presidente

Dott.ssa Antonia MUSSA

